



DISCIPLINARE D'INCARICO COLLAUDO STATICO

DISCIPLINARE D'INCARICO PER IL COLLAUDO, STATICO DELLE STRUTTURE, RELATIVAMENTE AI LAVORI DI ..AMPLIAMENTO PALESTRA COMUNALE SITA IN VIA MARCONI I

Con la sottoscrizione del presente disciplinare Il Comune di Bienno, rappresentato da Ballardini geom. Ciro in qualità di Responsabile Unico del Procedimento RUP, affida al dott. Arch. Giacomo Panteghini codice fiscale PNTGCM53P22A861A iscritto al n.1186 dell'Ordine degli Architetti della Provincia di Brescia dall'anno 1990 l'incarico relativo al collaudo statico delle strutture in conglomerato cementizio armato e/o precompresso relative alla realizzazione dell'ampliamento della palestra comunale sita in Bienno via Marconi al civico 1.....

Soggetto appaltante

ART. 1 - OGGETTO DELL' INCARICO

Gli incarichi affidati comprendono:

- il collaudo statico delle strutture in corso d'opera per un importo al lordo delle opere strutturali pari ad euro 30.000(suddiviso per le varie categorie strutturali).

Gli incarichi vengono affidati a titolo individuale.

ART. 2 - DESCRIZIONE DELL'INCARICO

Il collaudo statico delle strutture riguarda tutte le verifiche e prove sulle opere in cemento armato, in cemento armato precompresso e in acciaio, e sulle strutture in muratura e in laterocemento, in legno o altri materiali speciali e si conclude con un Certificato di collaudo statico redatto ai sensi della Legge n. 1086/1971.

Le prove di carico sono effettuate se previste dalle norme di legge oppure se ritenute necessarie dal collaudatore; nel qual caso vanno opportunamente motivate nella relazione.

Particolari revisioni dei calcoli statici possono essere effettuate o su esplicita richiesta da parte della Committenza oppure soltanto dopo aver motivato al Committente le ragioni che le rendono necessarie in tal caso verrà se necessario patuito un compenso a corpo pari a 300,00 €. (trecentoeuro)

In corso d'opera devono essere redatti verbali di visita, in occasione delle fasi di lavorazione più complesse e non ispezionabili a fine lavori

ART. 3 - CONSEGNA DELLA DOCUMENTAZIONE

L'Ente Appaltante tramite la D.L. dovrà consegnare al collaudatore la documentazione prevista dalla legge 1086 del 05/11/1971, la relazione di calcolo, gli elaborati di progetto delle strutture e la relazione finale delle strutture ed i risultati delle prove eseguite su materiali calcestruzzo ed acciaio impiegato ed il collaudatore al momento del ricevimento e su richiesta della Direzione dei Lavori attesterà il ricevimento della documentazione.

Il collaudatore appone la propria firma in segno di ricevuta su una delle copie dell'elenco e al termine dell'incarico restituisce all'Ente tutti i documenti indicati nell'elenco.

Il collaudatore è responsabile della corretta tenuta della documentazione consegnata.

La documentazione necessaria per il collaudo tecnico-amministrativo è riassunta nell'allegato n. 1 al presente disciplinare.

ART. 4 - MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'INCARICO

Nel corso dell'esecuzione dei lavori il collaudatore esegue verifiche periodiche a suo insindacabile giudizio mediante visite, sopralluoghi e riscontri, esegue fotografie da allegare agli atti se ritenute necessarie e/ogniqualevolta lo ritiene opportuno, quando vengono eseguite particolari o complesse opere strutturali

Le parti richiamano quanto previsto dal Regolamento sui Lavori Pubblici approvato con D.P.R. 554/1999 ed in particolare dall'art. 191 al 207, nonché la vigente normativa regionale in materia di LL.PP., in quanto compatibile e le circolari regionali in materia, con particolare riferimento alla n. 6 del 24.5.2001 e alla n. 9 del 21.6.2002.

Il collaudo statico delle strutture dovrà essere effettuato in conformità alla normativa della Legge n. 1086/1971 e alle connesse normative tecniche di dettaglio.

Qualora nel corso delle procedure di collaudo dovesse accertare vizi o difformità delle opere addebitabili alla impresa appaltatrice, il collaudatore si obbliga a darne tempestiva comunicazione al Direttore dei lavori e al Responsabile del procedimento, affinché possano effettuare le necessarie contestazioni all'appaltatore.

ART. 5 - INCOMPATIBILITÀ

Il collaudatore dichiara espressamente, con la sottoscrizione del presente atto, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale per ottenere l'affidamento di incarichi professionali, inclusi i requisiti previsti dall'art. 12 del d.lgs. 157/1995 e la propria regolarità contributiva di cui all'art. 17, comma 8, della l. 109/1994, nonché di non trovarsi in alcuna delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 18 della legge 11.2.1994, n. 109 e all'art. 188 del D.P.R. 554/1999.

ART. 6 - TEMPO UTILE, RITARDI, PENALITÀ

Il collaudatore è tenuto a presentare gli elaborati di cui all'art. 2 entro sessanta giorni dalla data di ricezione di tutta la documentazione necessaria per il collaudo; il termine può essere interrotto una sola volta, in caso di richiesta di integrazione della documentazione presentata, e ricomincia a decorrere dalla data di effettiva consegna degli atti necessari per completare la documentazione stessa.

Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito, per sola causa del collaudatore, è applicata, previa diffida, una penale pari a 1/1000 dell'onorario per ogni giorno di ritardo; la penale è trattenuta sul saldo del compenso, nei limiti del 10% dell'importo spettante per il compenso base.

Nel caso in cui tale ritardo ecceda comunque i 30 (trenta) giorni, l'Amministrazione committente, previa messa in mora, decorsi inutilmente ulteriori 30 (trenta) giorni dalla stessa, si ritiene libera da ogni impegno verso il collaudatore inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborso spese.

ART. 7 - ONORARI

Gli onorari, compensi e rimborsi dovuti al soggetto collaudatore stabiliti a corpo in € 1000,00. oltre ad accessori cassa arch. 4% ed Iva al 22% come per legge

L'ammontare degli stessi viene determinato in via presuntiva in euro 1268,80.

ART. 8 - MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il pagamenti verranno eseguiti dall'Ente Appaltante in un'unica soluzione entro 30 giorni dalla consegna del verbale di collaudo

ART. 9 - CONTROVERSIE

Tutte le controversie che possano insorgere relativamente al conferimento dell'incarico e alla liquidazione dei compensi previsti dal presente disciplinare ed in genere tutte quelle non definite in via amministrativa, possono essere deferite, nel termine di trenta giorni da quello in cui fu notificato il provvedimento amministrativo, al giudizio di tre arbitri, uno scelto dal professionista, uno scelto dall'Amministrazione committente ed il terzo di comune accordo fra le parti o, in mancanza di accordo, dal Presidente del Tribunale di Brescia .

Bienno 19/06/2015

PER L'AMMINISTRAZIONE COMMITTENTE

IL TECNICO INCARICATO


